

REPUBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 3 giugno 2019 composta dai seguenti magistrati:

Savagnone Luciana	-Presidente
Anna Luisa Carra	-Consigliere
Nenna Antonio	-Consigliere
La Porta Adriana	-Consigliere
Abbonato Luciano	-Consigliere
Tozzo Ignazio	-Consigliere Relatore
Sperandeo Alessandro	-Consigliere
Cancilla Francesco Antonino	- Primo Referendario
Calvitto Tatiana	-Referendario

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7,

....

comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR del 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR del 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inviata dal Sindaco del Comune di Mascalucia prot. n. 13048 del 24 aprile 2019, prot. CdC. n. 4355 di pari data;

vista l'ordinanza presidenziale n. 114/2019/CONTR del 16 maggio 2019, con cui il Presidente ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il magistrato relatore, consigliere Ignazio Tozzo;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota riportata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Mascalucia ha richiesto chiarimenti in ordine all'ambito applicativo delle disposizioni recate dall'articolo 21 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, rubricato "*Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*".

Dopo aver evidenziato che l'ente locale richiedente detiene il 49,75% della Mosema s.p.a., a capitale interamente pubblico, società posta in liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484, comma 1 n. 4 cod. civ., chiede l'avviso di questa Corte se, anche nel caso di concordato preventivo o di fallimento, l'importo accantonato ai sensi del prefato art. 21 sia reso disponibile, analogamente all'ipotesi della liquidazione della società partecipata, espressamente contemplata dalla norma o se il predetto accantonamento, nel silenzio normativo, debba essere mantenuto per la durata del concordato o sino alla chiusura della procedura fallimentare.

La richiesta consultiva appare ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente dal legale rappresentante dell'Ente, sia per quanto concerne i requisiti di ammissibilità sotto il profilo oggettivo, alla luce dell'accezione tecnica delineata dalle Sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010 e dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2010, afferendo il quesito, posto in maniera

....

generale ed astratta, ad una materia rientrante nella contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in una disposizione normativa (per l'appunto l'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016), che introduce specifiche norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali, in un contesto normativo di coordinamento della finanza pubblica che regola i rapporti tra amministrazioni pubbliche e società partecipate ed i relativi vincoli finanziari, nell'ottica di prevenire eventuali conseguenze deteriori sugli equilibri di bilancio delle prime derivanti da gestioni societarie che presentano risultati negativi.

In via preliminare il Collegio precisa che la decisione in ordine all'applicazione in concreto delle norme *de quibus* ricade nella esclusiva competenza e responsabilità dell'istituzione locale, che potrà orientare la sua decisione nell'esercizio delle potestà discrezionali riconosciute ai fini dello svolgimento dell'attività amministrativa sulla scorta delle conclusioni riconducibili a principi di generalità e astrattezza contenute nel presente parere.

Passando alla disamina del quesito formulato, va rammentato, per la parte di interesse, il disposto del richiamato art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. (...) L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipanti ripianino in tutto o in parte le perdite conseguenti negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione"*.

Il sistema introdotto dal legislatore nazionale prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, un importo corrispondente in un apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell'esercizio successivo. In tale contesto viene a crearsi una relazione inscindibile tra le perdite di gestione verificatesi in seno agli organismi e la

conseguente contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per le amministrazioni controllanti, con l'obiettivo di una responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione delle società partecipate e di consentire una costante verifica delle possibili ricadute sui bilanci pubblici, ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti locali titolari di partecipazioni.

Va precisato, tuttavia, che l'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione ai risultati negativi degli organismi partecipati, non comporta l'obbligo a carico dell'ente locale, anche se socio unico, di ripianare dette perdite o di procedere all'assunzione diretta dei relativi debiti, dovendosi sempre tenere presenti i limiti individuati sia dalla normativa vigente che dagli arresti giurisprudenziali intervenuti riguardo alla possibilità di ricorrere a tali operazioni di salvataggio nell'ambito dei rapporti finanziari con le proprie partecipate (*ex plurimis* Sezione Controllo Liguria n. 127/2018/SRCLIG; Sezione Controllo Lombardia n. 410/2016/PRSE).

Mentre infatti le ipotesi di soccorso finanziario sono disciplinate dall'art. 14 del medesimo d.lgs. n. 175/2016, l'accantonamento *de quo* risponde alla diversa ratio di neutralizzare prospetticamente le ricadute negative delle gestioni societarie, riducendo le capacità di spesa dell'ente pubblico partecipante (Sezione Controllo Lazio n. 66/2018).

Entrando nello specifico oggetto della consultazione, l'art. 21 statuisce anche che le somme accantonate nel fondo vincolato ritornino nella disponibilità dell'ente pubblico interessato qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione, situazione, quest'ultima, sovrapponibile a quella sommariamente descritta nella formulazione del quesito.

Dunque il legislatore individua precisamente tre fattispecie alternative, al verificarsi delle quali l'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione. E' di tutta evidenza che tra tali eventi non sia contemplato né il concordato preventivo, né il fallimento dell'organismo partecipato, ipotesi quindi per le quali non può ritenersi sussistere l'obbligo di mantenimento dell'accantonamento fino alla chiusura delle relative procedure.

A conforto di tale conclusione soccorre, oltre che la portata letterale della norma, anche la *ratio legis* sottesa, cui precedentemente si è fatto cenno.

In disparte la circostanza che l'eventuale imposizione di uno specifico vincolo finanziario

....

avrebbe dovuto essere oggetto di apposita previsione normativa, non appare infatti chiaro quali siano le ragioni prudenziali che dovrebbero condurre ad un'applicazione analogica della disposizione in esame a fattispecie non contemplate, in presenza, tra l'altro, di una società già in liquidazione, circostanza che determina il venir meno del considerato obbligo di accantonamento nel bilancio dell'ente socio.

Si rammenta infine che, secondo le norme di diritto comune, nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio (artt. 2325, comma 1 e 2462, comma 1, codice civile), sicché il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta, e che eventuali rinunce al beneficio della limitata responsabilità patrimoniale quale socio di capitali dovrebbero essere motivate da un concreto interesse pubblico idoneo a giustificare tale condotta, interesse che va escluso possa essere identificato con l'esigenza di evitare lo stato di insolvenza o con la tutela dei creditori sociali che abbiano potuto fare affidamento sulla natura pubblica delle partecipazioni societarie, ai fini del soddisfacimento dei loro crediti. Diversamente opinando, la scelta si tradurrebbe in un ingiustificato trattamento di favore verso i creditori delle società pubbliche incapienti a danno dei bilanci delle amministrazioni locali titolari, in totale distonia con le disposizioni del codice civile e con quelle che disciplinano la materia delle partecipazioni pubbliche in strutture societarie private.

PQM

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 3 giugno 2019.

Il Magistrato Relatore

(Ignazio Tozzo)

Il Presidente

(Luciana Savagnone)

Depositato in Segreteria il 5 luglio 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)